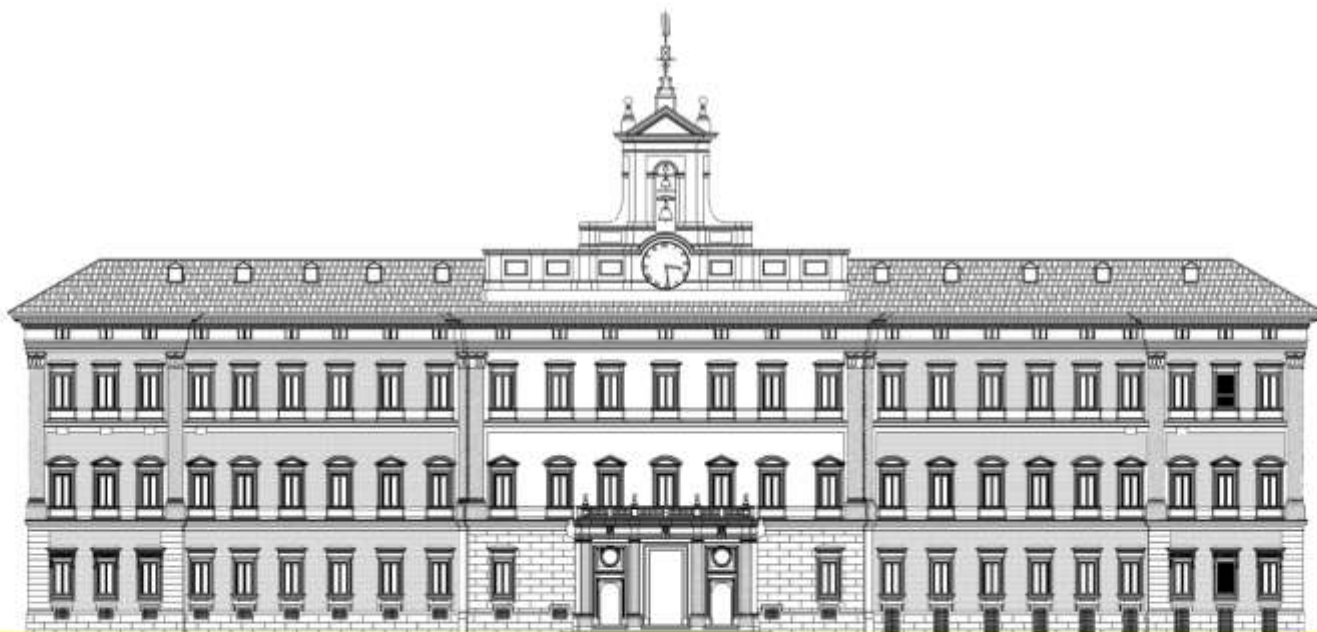




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2904

Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegue totale inabilità o decesso

N. 131 – 19 ottobre 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2904

Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegue totale inabilità o decesso

N. 131 – 19 ottobre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	3
ARTICOLO 1.....	3
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN FAVORE DELLE PERSONE OFFESE DA REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO	3

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2904
Titolo:	Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegue totale inabilità o decesso
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatori per la Commissione di merito:	Dondi (FDI) e Gianassi (PD-IDP)
Commissione competente:	II (Giustizia)

PREMESSA

Il progetto di legge in esame reca modifiche all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato, in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegue totale inabilità o decesso.

Alla Camera il provvedimento, non corredato di relazione tecnica e costituito un unico articolo, è stato assegnato, in sede referente, alla II Commissione (Giustizia), che ne ha concluso l'esame in data 14 ottobre 2026 senza apportare modifiche al testo base. Il provvedimento è ora all'esame dell'Assemblea.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Normativa vigente. L'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) prevede che possa essere ammesso al patrocinio (a spese dello Stato) chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 13.659,64.

Anche in deroga al suddetto criterio reddituale, il successivo comma 4-*ter* prevede che possano essere ammesse al patrocinio le persone offese dai seguenti reati:

- maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale);
- tentato omicidio, commesso in danno di persona legata al soggetto agente da un rapporto di parentela, convivenza, coniugio o unione civile (articoli 575 e 577, primo comma, n. 1 del codice penale);
- tentato femminicidio (articolo 577-*bis* del codice penale);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-*bis* del codice penale);
- violenza sessuale, anche di gruppo (articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale);
- atti sessuali con minorenni (articolo 609-*quater* del codice penale);
- atti persecutori (articolo 612-*bis* del codice penale).

Inoltre, possono accedere all'istituto, se minorenni, le vittime dei reati di:

- riduzione in schiavitù (articolo 600 del codice penale);
- prostituzione minorile (articolo 600-*bis* del codice penale);
- pornografia minorile (articolo 600-*ter* del codice penale);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-*quinqües* del codice penale);
- tratta di persone, acquisto di schiavi, nonché l'approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta (articoli 601, 601.1 e 602 del codice penale);
- corruzione di minorenne (articolo 609-*quinqües* del codice penale);
- adescamento di minorenni (articolo 609-*undecies* del codice penale).

Può infine accedere senza limiti reddituali al gratuito patrocinio il lavoratore straniero, persona offesa del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-*bis* del codice penale), che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili.

Le norme novellano l'articolo 76, comma 4-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, estendendo la possibilità di accedere all'istituto del patrocinio a spese dello Stato, in deroga ai limiti reddituali previsti, anche alle persone rese totalmente inabili in conseguenza di reato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, qualora dal medesimo reato consegua il decesso, i prossimi congiunti ovvero la persona legata da una relazione affettiva con la vittima e con essa stabilmente convivente, ai sensi dell'articolo 90, comma 3, del Codice di procedura penale (comma 1).

Si ricorda che l'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 (testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) dispone che l'inabilità permanente assoluta rappresenta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. L'inabilità permanente parziale è invece ritenuta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

Ai relativi oneri, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (comma 2).

La relazione illustrativa riferisce che, sulla base dei dati INAIL, le nuove rendite per inabilità permanente si collocano stabilmente tra le 16.000 e le 20.000 unità annue, mentre le inabilità permanenti totali, al 100 per cento, sono stimabili in circa 1.300-2.000 casi annui.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame novellano l'articolo 76, comma 4-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002¹, estendendo la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti reddituali previsti, alle persone rese totalmente inabili in conseguenza di reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, qualora dai medesimi reati consegua il decesso, ai soggetti individuati dall'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale (comma 1).

Ai relativi oneri, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede con le modalità ivi previste (cfr. *infra*) [comma 2].

A titolo informativo, si fa presente che, da ultimo, l'articolo 12 della legge n. 181 del 2025² ha esteso alle persone offese dai reati di tentato omicidio aggravato e di tentato femminicidio la possibilità di ottenere il patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito. La relativa relazione tecnica aveva stimato l'importo unitario medio per la copertura delle spese dovute al patrocinio in 2.800 euro.

Si fa presente altresì che, in base ai dati contenuti nella Relazione annuale INAIL 2025, nel 2025 sono state costituite 20.512 nuove rendite, di cui 18.238 per inabilità permanente (considerando tutte le classi di grado) e 2.274 ai superstiti. Inoltre, in base ai dati estratti dal Rapporto statistico INAIL 2025 sulle rendite, nel 2025 risultavano complessivamente in essere rendite per inabilità permanente pari a 508.306, di cui 18.082 rientranti nelle sole classi di grado eguali o superiori al 65 per cento (circa il 3,6 per cento).

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione illustrativa, secondo cui le inabilità permanenti totali, al 100 per cento, sarebbero stimabili in circa 1.300-2.000 casi annui, si osserva che l'assenza di relazione tecnica non consente di verificare la congruità degli oneri, valutati dal comma 2 in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, con particolare riguardo alla determinazione della platea dei soggetti potenzialmente interessati dal beneficio. A tal fine,

¹ Recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

² Recante introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.

andrebbero acquisiti dati relativi al numero annuo dei casi di inabilità totale e di decesso riconducibili a reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché elementi concernenti il numero dei potenziali beneficiari del patrocinio a spese dello Stato e il relativo costo medio.

Tali chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione del fatto che la disposizione reca una previsione di spesa connessa al riconoscimento di diritti soggettivi, e non un limite massimo di spesa.

In ogni caso, appare opportuno aggiornare la decorrenza degli oneri annui stimati al 2027, anziché al 2026, ovvero imputare solo parte degli stessi al 2026, in considerazione dello stato dell'*iter* legislativo del provvedimento, non ancora esaminato dal Senato, e dell'approssimarsi della conclusione del corrente esercizio finanziario.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In proposito, si rammenta che il predetto Fondo è iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 172.760.865 euro per l'anno 2026, a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a 174.522.415 euro per l'anno 2028 e che, secondo quanto risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo residua al momento una disponibilità in termini di competenza per l'anno 2026 pari a 100.942.678 euro.

In tale quadro, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse anche per le annualità successive all'anno 2026, assicurando altresì che il loro impiego sia in ogni caso coerente con la programmazione relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili.